

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf (2006/2007)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 4 ottobre 2006, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni, qui di seguito si trascrivono.

**1. RICORSO DELL'A.E. GIANLUCA PAPARESTA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DI MESI DUE ADOTTATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA CON DELIBERA N. 13 DEL 4 LUGLIO 2006.**

**2. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 6, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 1, LETT. c) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL' A.E. GIANLUCA PAPARESTA**

### FATTO

Vengono all'esame della Corte Federale due ricorsi proposti dal dott. Gianluca Paparesta, arbitro effettivo con qualifica internazionale; l'uno ai sensi dell'art. 32, comma 5, e l'altro ai sensi dell'art. 32, comma 6, Statuto federale, presentato alla Corte Federale anche quale giudice dell'esecuzione delle proprie pronunce.

I fatti che hanno dato origine alla questione possono così sintetizzarsi.

1 - Con atto 19.6.2006 l'Ufficio Indagini trasmetteva alla Procura Federale gli atti concernenti l'indagine effettuata sui rapporti tra classe arbitrale, dirigenti di società calcistiche e dirigenti federali nella stagione sportiva 2004/2005, dando così avvio al noto maxi-procedimento. In tali atti la posizione del Paparesta veniva trattata con riguardo a due episodi:

- gli accadimenti del dopo partita Reggina-Juventus e la connessa successiva telefonata con il Moggi;

- i contatti intercorsi con il dirigente del Milan, Leonardo Meani, sulla base dei quali quest'ultimo avrebbe portato all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare del Sottosegretario Gianni Letta, attraverso il dott. Adriano Galliani, la questione della mancata ottemperanza del Governo italiano ad obblighi comunitari afferenti a energie alternative (Biodiesel), oggetto di procedura di infrazione da parte della competente Commissione Europea e segnalata dal Paparesta avendone avuto egli contezza nell'espletamento della propria attività professionale (commercialista-revisore dei conti).

La Procura Federale, valutati tutti gli episodi di indagine, ha formulato incolpazione nei confronti del Paparesta con riguardo esclusivamente agli accadimenti connessi alla partita Reggina-Juventus per i quali la Commissione d'Appello Federale ha comminato all'incolpato la sospensione di mesi tre, con decisione confermata da questa Corte.

2 - E' peraltro avvenuto, quando il maxi-procedimento era in corso, che in data 4.7.2006 l'A.I.A. ha comunicato al ricorrente un provvedimento con il quale il Presidente della Commissione Nazionale di Disciplina di I grado, accogliendo una richiesta della Procura Arbitrale, aveva ritenuto di fare applicazione dell'art. 30, comma 4, del Regolamento dell'A.I.A., disponendo "in via d'urgenza ed eccezionale" la sospensione cautelare del Paparesta per mesi due; e ciò richiamando le medesime condotte oggetto di esame nella relazione dell'Ufficio Indagini, nonché l'atto di deferimento della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento è insorto il Paparesta con il primo dei due ricorsi in esame, con il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 5, Statuto federale (non essendovi strumenti propri di impugnazione dell'atto in parola), ha chiesto l'annullamento dell'atto, ritenuto illegittimo in quanto posto in essere in relazione a condotte devolute alla cognizione degli organi di giustizia federali.

E ciò, secondo il ricorrente, sia in applicazione delle norme che regolano il riparto di giurisdizione, tra giustizia federale e giustizia domestica dell'A.I.A., sia per la pronuncia (già emessa in primo grado dalla C.A.F. e poi confermata da questa Corte con decisione 4 agosto 2006) di attrazione presso i più alti organi di giustizia federale della cognizione delle condotte oggetto della relazione dell'Ufficio Indagini trasmessa alla Procura Federale quale organo competente, anche se ascrivibili a soggetti sottoposti ad altre giurisdizioni interne all'ordinamento calcistico.

In subordine il ricorrente ha dedotto l'abnormità del provvedimento (di urgenza) di sospensione impugnato, atteso che la norma applicata richiede condotte di particolare gravità, sicuramente non riscontrabili nella specie, come è dimostrato dal fatto che la competente Procura Federale ha ommesso qualsivoglia richiesta di inibizione cautelare.

In conclusione, il Paparesta chiedeva a questa Corte - che all'epoca ancora non aveva concluso il maxi-procedimento - che venisse in via incidentale affermato il carattere esaustivo della sanzione inflittagli dalla C.A.F. con riguardo al complesso delle condotte oggetto dell'accertamento dell'Ufficio Indagini trasmesso alla Procura Federale.

Sul punto questa Corte - con ordinanza adottata prima della decisione – osservava da un lato come la pendenza del procedimento precludesse la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione della medesima condotta, e dall'altro come in ogni caso fosse computabile nella "pena" irrogata la "eventuale sospensione cautelare comminata dall'A.I.A."

3 - E' poi avvenuto che, avendo la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado proseguito nel proprio procedimento disciplinare per la condotta relativa ai richiamati contatti del Paparesta con il Meani, la stessa adottava la deliberazione n. 6 in data 4 settembre 2006 con la quale, valutato definitivamente il comportamento del Paparesta, infliggeva al medesimo la sospensione dal 20 ottobre 2006 al 19 giugno 2007.

Il Paparesta, quindi, con il secondo ricorso, presentato in data 13 settembre 2006 ai sensi dell'art. 32, comma 6, Statuto federale, ha chiesto alla Corte Federale quale giudice regolatore del sistema di giustizia sportiva e giudice garante della corretta esecuzione delle proprie pronunce, di accertare l'impossibilità per gli organi disciplinari dell'A.I.A. di conoscere e giudicare le condotte in discorso.

Inoltre, e in evidente subordine, nel ricorso il Paparesta ha chiesto che la Corte, nella denegata ipotesi in cui qualificasse come sostanzialmente alternativa nelle vicende in discorso la giurisdizione domestica dell'A.I.A., volesse accertare l'illegittimità della norma interna di cui all'art. 52, comma 4, del Regolamento A.I.A., con la quale si inibisce all'incolpato la difesa da parte di un difensore di fiducia che non sia tesserato A.I.A., con violazione del diritto di difesa, disparità di trattamento e violazione di principi generali di equità e non discriminazione cui lo Statuto federale è ispirato in coerenza con i principi della Carta costituzionale.

## **DIRITTO**

I ricorsi in esame, afferendo ad una identica vicenda, vanno riuniti.

1. Come è noto e come innanzi ricordato, in sede di giustizia federale si è celebrato un maxi-procedimento avente ad oggetto i rapporti tra dirigenti delle società calcistiche, dirigenti federali e appartenenti alla classe arbitrale nella stagione sportiva 2004/2005.

Il procedimento è stato avviato dalla trasmissione in data 19.6.2006 di una diffusa relazione da parte dell'Ufficio Indagini alla Procura Federale, che lo stesso Ufficio Indagini ha individuato quale organo competente ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le ragioni della intestazione agli organi della giustizia federale della cognizione delle complessive condotte (ed in particolare alla Procura Federale quale organo d'azione e alla C.A.F. in primo grado e a questa Corte Federale in sede di appello, quali organi decidenti) sono state compiutamente evidenziate dalla C.A.F. nel giudizio di primo grado con statuizione confermata da questa Corte.

La C.A.F. infatti, già con l'ordinanza in data 3.7.2006, confermata in sede di decisione conclusiva del primo grado di giudizio, ha affermato l'esistenza dei principi di

connessione e di attrazione presso i più alti organi della giustizia federale della cognizione di condotte che vedano coinvolti nello stesso contesto dirigenti federali, dirigenti di società calcistiche ed esponenti della classe arbitrale, statuendo, in particolare che detta regola *“investe anche la posizione degli arbitri ai sensi dell’art. 29 comma VII Statuto Federale e dell’art. 3 comma 1 reg. AIA entrambi i quali rinviano all’art. 30 comma 3 dello stesso Statuto Federale”*.

Tale statuizione è stata confermata da questa Corte *“in conformità al principio di vis atractiva esercitata dall’organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici di rango inferiore, fissato dagli artt. 37 comma 1, e 28, comma 7, CGS”*.

In conseguenza, le condotte poste in essere dagli arbitri, astrattamente configurabili come violazioni del Regolamento A.I.A. (e quindi di per sé astrattamente soggette alla giurisdizione domestica), sono state conosciute – in quanto verificatesi nel richiamato contesto – dagli organi di giustizia federale (Procura Federale, C.A.F. e Corte Federale).

Ovviamente il principio opera a maggior ragione per condotte che non risultano contestabili esclusivamente in base alle norme tecniche del Regolamento A.I.A., ma sono idonee astrattamente ad integrare la violazione di generali precetti contenuti nelle Carte Federali (quale il principio di lealtà di cui all’art. 1 C.G.S.). E ciò in quanto, in tali ipotesi, anche a prescindere dal richiamato principio di attrazione, è l’art. 29, comma 7, dello Statuto federale ad intestare la giurisdizione in capo agli organi di giustizia federale.

2. Come già ricordato, nel complessivo contesto in parola la posizione dell’arbitro Paparesta ha assunto rilievo per i due episodi, riferiti, il primo agli accadimenti relativi alla partita Reggina-Juventus, e l’altro ai rapporti con il Meani e alla segnalazione da parte di questo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle vicende connesse alla procedura di infrazione comunitaria sul Biodiesel.

2.1. Il primo ricorso, proposto in questa sede dal Paparesta, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, da un lato, il provvedimento impugnato (sospensione cautelativa per mesi due disposta dal Presidente della Commissione Nazionale di Disciplina di I grado dell’A.I.A.) risulta essere stato revocato e, dall’altro, perché il suo contenuto è assorbito dal provvedimento (definitivo) di sospensione per otto mesi oggetto del secondo ricorso.

2.2. Quest’ultimo ricorso è fondato.

Vanno richiamati al riguardo due principi, la cui osservanza è fondamentale per l’ordinato esercizio delle delicate funzioni di giustizia sportiva e che risultano essere stati pretermessi dall’A.I.A..

Il primo è quello che si desume dal complesso delle disposizioni dello Statuto federale, del Codice di Giustizia Sportiva e dello stesso Regolamento A.I.A., nel senso che vanno riconosciute la preminenza e la prevalenza della giustizia federale, rispetto alla quale quella domestica dell’A.I.A. non può che essere soltanto complementare.

L’altro principio, che ha carattere generale, in quanto operante in ogni ordinamento e per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori, è quello del divieto del *bis in idem*, che del resto è

stato già richiamato da questa Corte nella decisione conclusiva del cosiddetto maxi-procedimento, ove ha affermato che *“la pendenza del presente procedimento disciplinare precluda la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito e settore dell’ordinamento federale della medesima condotta fenomenicamente intesa, fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi tecnici di dedurre dagli accertamenti racchiusi in via definitiva, nel presente giudizio elementi di valutazione di ordine tecnico-professionale, ai fini propri del settore arbitrale”*.

2.3. Nella specie, dei fatti ascritti al Paparesta solo il primo si sarebbe potuto in astratto prestare ad essere inquadrato nell’ambito disciplinare della normativa domestica, dove all’arbitro viene fatto obbligo di fedele refertazione (art. 40, p. 2, lett. g, Reg. A.I.A.); tuttavia l’episodio è stato conosciuto dagli organi federali di giustizia sportiva sia perché astrattamente integrante la violazione del generale canone di lealtà di cui all’art. 1 C.G.S., sia per la richiamata *vis attractiva* della competenza della giustizia federale anche sulle condotte degli arbitri inserite nel complessivo contesto innanzi richiamato. Quanto al secondo episodio relativo ai contatti con il Meani e all’attivazione di questo per la segnalazione a mezzo di Adriano Galliani della vicenda Biodiesel alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esso non può che rientrare, in applicazione dei richiamati principi, nella cognizione della giustizia federale ed in particolare della C.A.F. in primo grado e di questa Corte in ultima istanza, sia perché oggetto della complessiva indagine che ha dato il via al più volte richiamato maxi-procedimento, sia perché riguarda direttamente dirigenti sportivi (Meani) e dirigenti federali (Galliani).

Del resto, tutti gli episodi suindicati sono stati valutati dalla Procura Federale.

Per la condotta tenuta dal Paparesta nel dopo partita Reggina-Juventus la Procura ha ritenuto di procedere al deferimento; la C.A.F. ha applicato la sanzione della sospensione per tre mesi; la decisione per questa parte non è stata impugnata dalla Procura Federale e l’appello del Paparesta è stato respinto dalla Corte Federale per cui la sanzione è divenuta definitiva.

Per l’altro episodio, concernente la vicenda Meani-Galliani, la Procura, pur avendo avuto modo di valutare la condotta del Paparesta, non ha adottato al riguardo alcun provvedimento espresso, né di deferimento, né di archiviazione. Tale comportamento - tenuto conto del contesto in cui è stato posto in essere, della accuratezza delle indagini svolte e della particolare attenzione posta dalla Procura Federale nella valutazione delle singole posizioni e degli specifici episodi - non può essere considerato che come espressione di un giudizio di irrilevanza in ordine ai fatti in questione.

Per i quali - ripetesi - alla stregua delle considerazioni che precedono, sarebbe stata comunque da escludere la giurisdizione domestica dell’A.I.A. essendo essi sussumibili - sia in via diretta che in virtù della già richiamata *vis attractiva* - nella sfera di applicabilità dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, conseguentemente, nella giurisdizione degli organi della giustizia federale.

3. Per le considerazioni che precedono, ritenute assorbite le restanti questioni, il primo ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed il secondo deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio della Commissione Nazionale di Disciplina di I grado dell’A.I.A., ribadendosi quanto già affermato da questa Corte nella decisione sul c.d. maxi-procedimento secondo cui *“la pena si considera espiata dal momento iniziale in cui essa produce l’effetto afflittivo,*

*computando in essa anche la eventuale sospensione cautelare comminata dall'AIA".*

Va disposta, per entrambi i ricorsi, la restituzione della tassa versata.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale, previa riunione dei due ricorsi, dichiara improcedibile il primo ed accoglie il secondo.

### **3. RICORSO DELL'A.S.D. BORGOLAVEZZARO AVVERSO DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI CUI AL COM. UFF. N. 2 DEL 19 LUGLIO 2006**

Con ricorso del 16.08.2006 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Borgolavezzaro, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Giuseppe Bechis, adiva questa Corte Federale affinché, "previe tutte le più opportune indagini vengano adottati i provvedimenti più idonei ai fini della tutela dei diritti della associazione Sportiva Borgolavezzaro".

In particolare la ricorrente lamentava che il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta (con Comunicato Ufficiale n. 2 del 19.07.2006), attribuendo alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto (88 punti anziché i 108 che, secondo i criteri stabiliti, sarebbero ad essa spettati), non consentiva all'A.S.D. Borgolavezzaro di essere inserita nel Campionato di Prima Categoria cui avrebbe avuto diritto.

La ricorrente si rivolgeva a questa Corte non avendo avuto alcuna risposta alle numerose sollecitazioni e richieste di rettifica del punteggio inviate al Comitato Regionale Piemonte V.A. osservando che presumibilmente l'erroneo punteggio attribuito era dovuto al mancato accredito di 20 punti relativi ad una circostanza di mero fatto e cioè la presunta mancata partecipazione della A.S.D. Borgolavezzaro all'assemblea del 14 dicembre 2002, assemblea alla quale, viceversa, la ricorrente dichiarava di aver partecipato fornendo elementi di riscontro.

E' da aggiungere che la Lega Nazionale Dilettanti, con nota 28 settembre 2006, prot. 778/MC/bt, in risposta a richiesta di informazioni di questa Corte circa l'eventuale presentazione, da parte della ricorrente, di preventivo reclamo alla Lega, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, precisava che in data 19.09.2006 la Società A.S.D. Borgolavezzaro aveva presentato ricorso alla Lega e che quest'ultima, il giorno successivo, aveva comunicato a detta Società (e per competenza al Comitato Regionale Piemonte V.A.) "che le decisioni inerenti il completamento degli organici dei campionati...non sono impugnabili nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento della L.N.D.". In tale nota si precisava, inoltre, che dagli elementi acquisiti dal Comitato Regionale emergeva che la rivendicazione di 20 punti per la partecipazione della A.S.D. Borgolavezzaro all'assemblea del 2002 non aveva trovato accoglimento in quanto i tabulati della verifica dei poteri di tale assemblea regionale non avevano registrato la presenza della Società.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

E' da ritenere che la Società ricorrente, ancorché non ne faccia esplicita menzione nel ricorso, abbia adito questa Corte Federale ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto federale e dell'art. 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dei quali ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte per tutelare "diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità del ricorso ai sensi delle disposizioni sopraindicate.

In proposito si deve precisare che il diritto fondamentale personale ed associativo, cui l'ordinamento della giustizia sportiva riconnette l'effetto di legittimare la competenza di questa Corte Federale a pronunciarsi sulla sua esistenza per tutelarne la portata in assenza di altri strumenti che ne garantiscano nell'ordinamento sportivo la tutela, non può essere individuato, nel caso di specie, nella presunta ingiustizia collegata alla mancata ammissione al Campionato di prima categoria da disputarsi nella stagione sportiva 2006/2007.

Ed infatti, come emerge con chiarezza dal contenuto del ricorso, la situazione giuridica soggettiva che la Società ricorrente tende a tutelare è, nel caso di specie, un mero interesse di fatto, collegato ad un presunto errore materiale nella valutazione del punteggio da assegnare per la partecipazione all'assemblea del 2002, peraltro non risultante dai tabulati ufficiali. Si tratta, dunque, di una circostanza di mero fatto che non può certo assurgere a diritto fondamentale personale o associativo, come tale tutelabile innanzi a questa Corte Federale.

Ciò peraltro non esclude che gli organi competenti della Lega debbano farsi carico di quanto segnalato dalla A.S.D. Borgolavezzaro prefigurando opportuni criteri organizzativi che garantiscano ai partecipanti ad un'assemblea che la loro presenza sia registrata e provata in maniera adeguata.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa versata.

P. Q. M.

La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile.

#### **4. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETA' RAVENNA CALCIO PER LESIONE DIRITTI SPORTIVI**

Con ricorso del 22.08.2006 la Società Ravenna Calcio s.r.l., adiva, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto federale e 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva,

questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati “i diritti fondamentali propri ed associativi” che sarebbero stati lesi dalla delibera del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti di Serie C (L.P.S.C) di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 18.08.2006.

Tale delibera, nel provvedere alla composizione dei gironi dei Campionati di Serie C/1 per la stagione sportiva 2006/2007, inseriva la Società ricorrente nel girone B (centro-sud) anziché in quello A (centro-nord), ove invece il Ravenna Calcio era sempre stato collocato negli anni precedenti, sulla base di un criterio obiettivo, quello geografico-territoriale, al quale si sarebbe derogato, nel caso in esame e stando ad indicazioni ufficiose, per ragioni strettamente politiche e cioè per evitare di dividere in due gironi le sei società toscane partecipanti al campionato.

Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato provocherà un gravissimo pregiudizio economico al Ravenna Calcio che inciderà sulla sua possibilità di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti ed anche sulla stessa regolarità del campionato da disputarsi. E ciò, sia per l’aggravio dei costi delle trasferte di molte gare, con distanze superiori ai mille chilometri, per le quali si renderà necessario un impegno non più limitato al sabato ed alla domenica con conseguente impossibilità per i calciatori di godere del riposo del lunedì sindacalmente garantito dall’Accordo Collettivo A.I.C.-Leghe, sia per l’impossibilità, in tali evenienze, di procedere nei normali programmi settimanali di allenamento con iper-affaticamento fisico e psichico dei calciatori e conseguente riduzione della preparazione atletica e della carica agonistica sia per l’inevitabile riduzione del sostegno dei tifosi.

Pertanto, ad avviso della Società ricorrente la deliberazione in esame va annullata in quanto viziata da difetto di motivazione ufficiale, da contraddittorietà della motivazione ufficiosa, da sviamento delle norme dell’ordinamento sportivo e da eccesso di potere anche perché l’eventuale necessità di tener conto del “blocco delle sei toscane” si sarebbe potuta perseguire senza contravvenire al criterio geografico-territoriale, mantenendo il Ravenna nel girone A e collocando le sei toscane, tutte più a sud di Ravenna, nel girone B.

La Lega Professionisti Serie C ha fatto pervenire via fax a questa Corte una memoria - inviata anche alla ricorrente - nella quale ha formalizzato la propria opposizione nei confronti dell’irrituale istanza proposta dalla Società Ravenna Calcio S.r.l.. In particolare in essa si contesta sia l’applicabilità del rimedio speciale *ex art. 32*, comma 5, dello Statuto federale, non vertendosi, nel caso di specie, in materia di diritti fondamentali associativi, sia la sindacabilità e l’impugnabilità delle delibere della Lega in materia di formazione dei gironi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto della Lega Professionisti Serie C. Quanto al merito l’istanza del Ravenna Calcio viene ritenuta destituita di ogni fondamento in quanto il Consiglio di Lega ha deliberato nella sua autonomia “di perseguire l’obiettivo di una competizione territoriale più ampia fra le società di C/1, consentendo anche il confronto Nord-Sud”.

Nel corso dell’udienza di discussione le parti hanno illustrato oralmente le proprie ragioni ribadendo le tesi espresse nel ricorso e nella memoria in opposizione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente valutare l'ammissibilità del ricorso in esame motivato, dalla Società ricorrente, sotto il duplice profilo: a) della tutela dei diritti fondamentali personali ed associativi; b) dell'assenza nell'ordinamento federale di un apposito strumento di garanzia avverso la delibera contestata.

Va subito precisato che il diritto fondamentale personale ed associativo cui l'ordinamento della giustizia sportiva riconnette l'effetto di legittimare la competenza di questa Corte Federale a pronunciarsi sulla sua esistenza per tutelarne la portata in assenza di altri strumenti che garantiscano nell'ordinamento sportivo la ricorribilità non può essere individuato, nel caso di specie, nel presunto pregiudizievole interesse, di ordine economico e di rendimento agonistico, del Ravenna Calcio, collegato alla collocazione in un girone anziché in un altro della medesima serie nel campionato da disputarsi nella stagione sportiva 2006/2007.

Quello che, ad avviso della ricorrente, costituirebbe un diritto fondamentale personale ed associativo, come tale tutelabile - in presenza dell'ulteriore requisito della mancanza di altri strumenti di garanzia nell'ordinamento giuridico - innanzi a questa Corte, non può essere riconosciuto e qualificato per tale nel caso di specie: la situazione giuridica soggettiva che la Società ricorrente tende a tutelare, infatti, è quella di un mero interesse di fatto volto a privilegiare una determinata composizione di un girone del campionato piuttosto che un'altra. Tale circostanza, peraltro, che pur potrebbe, astrattamente argomentando, produrre effetti sul duplice piano, dalla stessa ricorrente evidenziato, economico (maggiorazione delle spese) ed agonistico (trasferte più lunghe e faticose che incidono sul rendimento atletico), non appare idonea a trasformare un interesse concreto, ma pur sempre di mero fatto, in un diritto, addirittura fondamentale, personale o associativo.

A ben vedere l'attività di articolazione in più gironi dei campionati della Lega Professionisti di Serie C (ma il discorso non è diverso per la Lega Nazionale Dilettanti) è attività di mera organizzazione che, nell'ambito di quel vero e proprio diritto conquistato sul campo e costituito dalla partecipazione al campionato della propria serie, non può produrre effetti di riconoscimento o violazione di diritti fondamentali. E proprio per la natura meramente organizzativa di tale attività - certamente non incidente su veri e propri diritti soggettivi, tanto meno se da qualificare fondamentali - che ha decisivi riflessi sul regolare, tempestivo inizio dei campionati che l'art. 25, comma 2, dello Statuto della Lega Professionisti di Serie C stabilisce che non è ammesso reclamo contro la formazione dei gironi stessi (come del resto, analogamente, il corrispondente art. 25, commi 3 e 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti).

E tuttavia, tale non casuale esclusione della reclamabilità o ricorribilità dell'attività meramente organizzativa della composizione dei gironi non può certamente, ad avviso di questa Corte, essere ricollegata, come impropriamente si legge nella memoria in opposizione della Lega, ad una pretesa "assoluta discrezionalità" ed "autonomia sovrana" della Lega stessa, ma discende da mere esigenze di ordine pratico-organizzativo, peraltro superabili con indicazioni normative più dettagliate e circoscritte, per cui è auspicabile che il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti di Serie C eserciti tale attività di collocazione delle società aventi diritto nei gironi sulla base di espliciti criteri preventivamente predeterminati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa versata.

P. Q. M.

La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile.

**5. RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8, STATUTO F.I.G.C., E ART. 22, COMMA 1, LETT. A), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER L'INTERPRETAZIONE DEL C.U. N. 180/A DEL 31.3.2006 CON RIFERIMENTO AI PREMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI**

Con nota del 22.9.2006, il Commissario Straordinario ha chiesto a questa Corte di esprimere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, C.G.S., il proprio parere sui quesiti formulati dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti e relativi alla riconducibilità alle previsioni di cui al C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006 dei premi collettivi ed individuali pattuiti ai sensi dell'art. 93 N.O.I.F. tra l'A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed i propri calciatori riferiti a qualificazioni o classifiche finali al termine della stagione sportiva 2005/2006.

In particolare, si chiede se tali emolumenti debbano essere corrisposti dalla società ai propri calciatori nel termine fissato dal C.U. prima citato, in modo che la stessa Lega possa certificarne, nei confronti della CO.VI.SO.C, tempestivamente il pagamento.

Il dubbio sollevato dalla Lega nasce dalla circostanza che i premi in questione avevano riferimento ad un piazzamento in classifica dell'A.C.F. Fiorentina tale da consentire la partecipazione nella presente stagione sportiva a competizioni europee e che, malgrado il risultato sperato fosse stato conseguito, la concreta partecipazione a tali manifestazioni era preclusa dalla sanzione disciplinare inflitta a tale società per effetto del compimento di illecito sportivo.

Si chiede, pertanto, se tali premi debbano essere comunque corrisposti e se ad essi possa riconoscersi il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità.

La Corte ha disposto l'acquisizione degli accordi individuali e collettivi di cui si tratta.

Ciò premesso, la Corte preliminarmente osserva che, ai sensi dell'art. 93 N.O.I.F., possono accedere ai contratti tra società e tesserati clausole che prevedano la corresponsione di premi collettivi per ciascuna competizione agonistica e riferiti a qualificazioni o classifiche finali, nonché premi individuali ad esclusione dei premi partita, purchè risultanti da accordi tempestivamente depositati.

Ora, dalla documentazione acquisita, è emerso che la A.C.F. Fiorentina ha stipulato con i propri calciatori in vista della stagione sportiva 2005/2006 sia accordi individuali che prevedono la corresponsione di un premio individuale lordo di misura variabile per ciascun atleta "in caso di raggiungimento della posizione in classifica finale di campionato tale da

consentire alla società di disputare nella stagione successiva le gare di Coppa U.E.F.A. ad eccezione dell'Intertoto" sia un accordo relativo a premi collettivi per una misura globale variabile per il caso di conseguimento di piazzamento in classifica che consentisse alla società di partecipare nella stagione 2006/2007 rispettivamente alla Champion's League o alla Coppa U.E.F.A. (ad esclusione dell'Intertoto).

La lettera e lo spirito delle previsioni contrattuali in parola sono tali, ad avviso della Corte, che appare evidente che la corresponsione dei premi, individuali e collettivi in parola, è condizionata esclusivamente al raggiungimento del piazzamento in classifica idoneo a consentire alla Società di disputare nella stagione sportiva successiva le gare relative alle competizioni prima menzionate.

Nelle clausole in parola non è fatto alcun cenno alla necessità che, ai fini della corresponsione dei premi, la partecipazione alle competizioni europee avvenga in concreto né è presa in esame l'ipotesi che la classifica finale del Campionato di Serie A 2005/2006 nei termini conseguenti ai risultati sportivi potesse essere modificata per effetto di circostanze o eventi estranei ai risultati sportivi stessi.

E ciò perché è agevole ricostruire la comune intenzione delle parti nel senso di premiare le prestazioni sportive dei calciatori che fossero state in grado di conseguire la precondizione indispensabile per la disputa delle competizioni europee nella stagione successiva.

Non era richiesto, e sarebbe stato incompatibile con lo spirito delle pattuizioni, che la partecipazione della società effettivamente avvenisse, trattandosi di evento estraneo al potere delle parti e sicuramente alle obbligazioni di natura esclusivamente tecnico-agonistica dei calciatori.

Deve quindi ritenersi che la circostanza condizionante la corresponsione dei premi individuali e collettivi sia maturata per il solo fatto del piazzamento in classifica in posizione utile per la disputa delle competizioni europee.

La conseguenza dell'avveramento della condizione è, da un canto, che gli emolumenti in parola, in quanto costituenti debiti della società nei confronti dei propri tesserati, soggiacciono alle prescrizioni fissate dal C.U. n.180/A nei termini e nelle parti richiamati nella richiesta di parere, e, d'altro canto, che i crediti maturati a favore dei calciatori sono precisi e determinati nell'ammontare e non necessitano di ulteriori forme di accertamento ai fini della loro acquisizione, una volta realizzato il risultato sportivo.

Conclusivamente, la Corte esprime il seguente parere:

1°) i premi collettivi per obiettivi specifici riferiti a qualificazioni o classificazioni finali, nonché i premi individuali di cui all'art. 93 N.O.I.F., rientrano nella previsione del C. U. n.180/A del 31 marzo 2006, ed in particolare di quella dell'allegato A lett. C) in fondo, con la conseguenza che le Leghe devono certificare alla CO.VI.SO.C. entro il 16 gennaio 2007 l'avvenuto pagamento entro il termine del 31 ottobre 2006 da parte delle società degli emolumenti pattuiti per il conseguimento della qualificazione o classificazione;

2°) la condizione apposta negli accordi individuali e collettivi stipulati con i propri tesserati dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. per la stagione sportiva 2005/2006 deve ritenersi avverata una volta conseguita, al termine di essa, una posizione in classifica tale da consentire alla società stessa la futura partecipazione alle competizioni europee indicate in tali accordi;

3°) i crediti nascenti a favore dei calciatori per effetto dell'avveramento della condizione di cui al punto 2°) hanno carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, una volta verificatosi l'evento sportivo dedotto in condizione negli accordi collettivi ed individuali di cui sopra.

P.Q.M.

Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Pubblicato in Roma il 30 ottobre 2006**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Avv. Luca Pancalli)